

REGOLAMENTO QUADRO DEI DIPARTIMENTI

(Emanato con Decreto Rettorale rep. n. 8678 del 14 settembre 2026 - entrato in vigore il 15 settembre 2026)

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	3
ART. 1 – Finalità	3
TITOLO II – DIPARTIMENTI	3
CAPO I – PRINCIPI GENERALI	3
ART. 2 – Istituzione, modificazione e soppressione dei Dipartimenti.....	3
ART. 3 – Autonomia dei Dipartimenti.....	3
ART. 4 – La composizione dei Dipartimenti	3
ART. 5 – L'afferenza al Dipartimento	3
CAPO II – GLI ORGANI DEI DIPARTIMENTI	4
ART. 6 – Gli Organi dei Dipartimenti	4
ART. 7 – Il Direttore di Dipartimento	4
ART. 8 – Attribuzioni del Direttore di Dipartimento.....	4
ART. 9 – Il Direttore Vicario del Dipartimento	5
ART. 10 – Referenti e Commissioni di Dipartimento.....	5
ART. 11 – Coordinatore di Sezione.....	5
ART. 12 – Composizione del Consiglio di Dipartimento.....	5
ART. 13 – Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento.....	6
ART. 14 – Funzionamento del Consiglio di Dipartimento.....	6
ART. 15 – Coordinatore Amministrativo di Dipartimento (COA)	7
ART. 16 – Composizione della Giunta	7
ART. 17 – Attribuzioni della Giunta	8
ART. 18 – Funzionamento della Giunta	8
ART. 19 – Collegio Didattico.....	8
CAPO III – COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI – STUDENTI.....	9
ART. 20 – Commissione Paritetica	9
TITOLO III – NORME FINALI	9
ART. 21 – Emanazione, pubblicazione ed entrata in vigore del Regolamento	9
ART. 22 – Modifiche al Regolamento	9
ART. 23 – Disposizione generale	9



TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Finalità

1. Il Regolamento quadro dei Dipartimenti disciplina la costituzione e l'organizzazione dei Dipartimenti, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo, dal Regolamento Didattico e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

TITOLO II – DIPARTIMENTI CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 2 – Istituzione, modificazione e soppressione dei Dipartimenti

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e sentiti i Dipartimenti interessati, delibera l'istituzione, la modificazione e la soppressione dei Dipartimenti.
2. I Dipartimenti vengono istituiti, modificati e soppressi con decreto del Rettore.
3. La proposta di istituzione dovrà essere corredata dalle adesioni dei docenti e ricercatori, anche a tempo determinato, controfirmate dagli stessi, in numero minimo di trentacinque unità, operanti in un ambito di discipline omogenee, definito in riferimento a linee di ricerca, coerenti per finalità o metodo e di offerta formativa, anche di carattere multidisciplinare.
4. Tale numero dovrà sussistere per tutta la vita del Dipartimento. Qualora il numero dei professori e dei ricercatori, anche a tempo determinato, scenda sotto tale limite minimo, il Dipartimento dovrà essere soppresso, con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, a meno che il numero minimo dei componenti non venga reintegrato ovvero siano in corso procedure di chiamata volte a garantire tale reintegrazione.
5. La proposta di istituzione e modificazione dei Dipartimenti deve contenere indicazioni precise sulle motivazioni che la determinano, in particolare relativamente a:
 - a) il progetto scientifico-culturale;
 - b) i settori scientifico-disciplinari e di ricerca coinvolti;
 - c) le risorse finanziarie e strumentali e di personale tecnico-amministrativo;
 - d) gli spazi destinati alla struttura dipartimentale.

ART. 3 – Autonomia dei Dipartimenti

1. Ai Dipartimenti è attribuita autonomia scientifica, didattica, amministrativa, organizzativa e finanziaria, nei limiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e nell'ambito delle risorse assegnate alla struttura.
2. Al solo fine dell'organizzazione interna, e qualora la complessità delle aree culturali e scientifiche presenti lo renda opportuno, i Dipartimenti possono articolarsi in Sezioni, anche temporanee, che svolgono funzioni istituzionali ma sono prive di autonomia finanziaria, contabile e amministrativa. La composizione delle Sezioni e le risorse finalizzate al loro funzionamento sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento.

ART. 4 – La composizione dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono composti da:
 - a) i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori, anche a tempo determinato, dei settori scientifico-disciplinari del Dipartimento;
 - b) i docenti a contratto e gli assegnisti i cui insegnamenti o le cui ricerche sono riferibili ai settori scientifico-disciplinari di loro competenza;
 - c) il personale tecnico ed amministrativo assegnato al Dipartimento.

ART. 5 – L'afferenza al Dipartimento

1. I professori e i ricercatori afferiscono automaticamente al Dipartimento che propone la chiamata in ruolo.
2. I professori e i ricercatori che ritengano opportuna una loro diversa afferenza dipartimentale, dovranno presentare una apposita istanza al Rettore e ai Direttori dei Dipartimenti coinvolti corredata da adeguate



motivazioni scientifiche e/o didattiche.

3. Il Rettore, previa acquisizione del parere dei Consigli del Dipartimento di provenienza e di nuova afferenza, dispone il cambio di afferenza con proprio decreto.

CAPO II – GLI ORGANI DEI DIPARTIMENTI

ART. 6 – Gli Organi dei Dipartimenti

1. Sono Organi dei Dipartimenti:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio di Dipartimento;
- c) la Giunta di Dipartimento.
- d) i Collegi Didattici, qualora il Dipartimento non afferisca alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.

ART. 7 – Il Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto tra i professori ordinari di ruolo in possesso di alto e documentato profilo scientifico afferenti al Dipartimento da un corpo elettorale costituito da tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento. L'elettorato passivo è esteso ai professori associati, nei casi e secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.
2. Qualora sia eletto un professore a tempo definito, questi deve optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.
3. Le modalità e i termini per lo svolgimento delle elezioni sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.
4. Il Direttore è nominato con Decreto Rettorale, dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto più di una volta consecutiva.
5. Prima dell'accettazione dell'incarico, il Direttore rilascia apposita dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39 del 2013.
6. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Direttore assume la carica all'atto della nomina rettorale fino al termine dell'anno accademico di compimento del suo triennio.

ART. 8 – Attribuzioni del Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore di Dipartimento ha funzioni di rappresentanza, coordinamento e attuazione delle politiche di Dipartimento. Promuove e coordina le attività scientifiche, didattiche, di valutazione e di assicurazione della qualità del Dipartimento.
2. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.
3. Esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legislazione, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo.
4. In particolare, coadiuvato eventualmente dalla Giunta e da referenti e/o commissioni, esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) cura la redazione del Piano strategico del Dipartimento in coerenza con il Piano strategico d'Ateneo;
 - b) propone al Consiglio di Dipartimento i criteri di distribuzione del budget del Dipartimento e le eventuali note di variazione in corso d'anno;
 - c) cura i rapporti con i Presidenti dei Collegi didattici o, qualora sia un Dipartimento afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, con il Preside della Facoltà medesima, per la redazione del piano dell'offerta formativa, da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Dipartimento;
 - d) assicura il rispetto della normativa sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - e) favorisce i rapporti di collaborazione con la Commissione Paritetica docenti-studenti, in materia di monitoraggio, valutazione e qualità delle attività didattiche del Dipartimento;
 - f) predispone le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale tecnico-amministrativo per la realizzazione delle attività istituzionali del Dipartimento;
 - g) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
 - h) è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento;
 - i) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, monitorando il raggiungimento degli obiettivi assegnati, legati al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.);
 - j) esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento per



l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo.

5. Il Direttore, inoltre:

- a) è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli Organi Collegiali del Dipartimento;
- b) sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;
- c) sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;
- d) si adopera per favorire la messa a disposizione in favore dei professori, ricercatori, specializzandi, dottorandi, assegnisti delle attrezzature e degli strumenti necessari per le attività scientifiche;
- e) promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.

ART. 9 – Il Direttore Vicario del Dipartimento

1. Il Direttore all'atto della propria nomina, designa tra i professori di ruolo il Direttore Vicario che lo supplisce, a titolo gratuito, in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.
2. La designazione del Direttore Vicario è comunicata al Rettore che provvede con proprio decreto alla sua nomina.
3. Il Rettore può eccezionalmente autorizzare il Direttore Vicario a prendere parte, con diritto di voto, alle sedute del Senato Accademico in caso di impedimento del Direttore di Dipartimento.
4. Il Direttore, su conforme parere della Giunta, può delegare al Direttore Vicario l'esercizio continuativo di alcune sue funzioni, salvo quelle indicate alle lettere a), b), f) di cui al precedente art. 8, co. 4. La delega è conferita per iscritto ed è revocabile in ogni momento.

ART. 10 – Referenti e Commissioni di Dipartimento

1. Il Direttore di Dipartimento, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione, a titolo gratuito, di Referenti nominati tra il personale docente con proprio provvedimento nel quale sono precisati i compiti e gli ambiti di competenza.
2. Il Direttore di Dipartimento, inoltre, può proporre al Consiglio di Dipartimento l'istituzione, a titolo gratuito, di una o più Commissioni permanenti, composte da personale docente, legate a particolari tematiche tra cui, a mero titolo d'esemplificazione:
 - organizzazione, finanziamento e valutazione della ricerca;
 - organizzazione e valutazione della didattica;
 - comunicazione e Terza Missione;
 - Internazionalizzazione e scambi Erasmus.
3. Il Direttore di Dipartimento può altresì nominare Commissioni temporanee, composte dal personale docente, per lo svolgimento di attività, a titolo gratuito, in particolari ambiti.
4. Alle Commissioni si applicano, ove compatibili, le norme di funzionamento comuni agli organismi di Ateneo stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo

ART. 11 – Coordinatore di Sezione

1. Nel caso in cui un Dipartimento sia articolato in Sezioni, il Direttore del Dipartimento designa in ciascuna di esse un Coordinatore di Sezione, nominato tra il personale docente con proprio provvedimento per un triennio accademico.
2. Il Coordinatore di Sezione, che svolge l'incarico a titolo gratuito, ha compiti rappresentativi della Sezione nei confronti degli Organi del Dipartimento e organizzativi delle attività di pertinenza della Sezione medesima.

ART. 12 – Composizione del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto:
 - a) dal Direttore, che lo convoca e lo presiede;
 - b) dai professori di ruolo e dai ricercatori, anche a tempo determinato, che vi afferiscono;
 - c) da tre rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento, da un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento e da un rappresentante degli iscritti alle scuole di specializzazione;
 - d) da una rappresentanza elettiva del personale tecnico-amministrativo pari ad un terzo del medesimo personale e, comunque, non superiore al 15% dei professori di ruolo e dei ricercatori, anche a tempo



determinato, afferenti al Dipartimento;

e) dal Coordinatore Amministrativo del Dipartimento (COA).

2. Le norme per l'elezione e la durata del mandato delle rappresentanze nel Consiglio di Dipartimento sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.

ART. 13 – Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento esercita funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, della Terza Missione, ivi compresa la promozione dell'Internazionalizzazione.

2. Il Consiglio di Dipartimento, in particolare:

- a) approva il Piano strategico del Dipartimento in coerenza con il Piano strategico d'Ateneo;
- b) approva il piano dell'offerta formativa predisposto dai Collegi Didattici interni al Dipartimento;
- c) definisce, sulla base delle linee di ricerca e della programmazione didattica, le esigenze di reclutamento di professori, ricercatori e personale tecnico e formula le relative proposte al Consiglio di Amministrazione;
- d) formula al Consiglio di Amministrazione le proposte di chiamata dei professori e ricercatori;
- e) affida ai docenti incardinati nel Dipartimento i compiti didattici relativi ai corsi di studio previsti dal piano dell'offerta formativa di Ateneo;
- f) promuove la valutazione e l'assicurazione di qualità della didattica, della ricerca e della Terza Missione;
- g) affida i contratti di docenza, ad eccezione dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, relativi ai corsi di studio;
- h) esprime il parere sui progetti di studio e di ricerca relativi alle richieste di congedo dei docenti tenendo conto dell'impatto scientifico e didattico e ne valuta gli esiti;
- i) propone l'istituzione della Scuola o Facoltà;
- j) istituisce la Commissione paritetica docenti – studenti, di cui al successivo art. 20 del presente Regolamento, ad eccezione dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- k) delibera l'istituzione, la modifica e la disattivazione dei Collegi Didattici, ad eccezione dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, destinati ad organizzare le attività didattiche dei corsi di studio secondo i criteri definiti all'art. 19 del presente Regolamento;
- l) approva i criteri di utilizzo delle risorse assegnate al Dipartimento;
- m) delibera l'eventuale articolazione del Dipartimento in Sezioni e la composizione delle Sezioni;
- n) esprime parere motivato sulle domande di cambio di afferenza;
- o) delibera l'eventuale integrazione della composizione della Giunta con la presenza di ulteriori componenti, ferma restando la composizione minima indicata dall'art. 16 comma 1 del presente Regolamento;
- p) esercita tutte le altre attribuzioni che ad esso sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

3. Compete parimenti al Consiglio di Dipartimento deliberare eventuali proposte di conferimento di lauree honoris causa in uno dei corsi di laurea magistrale o dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui il Dipartimento sia referente principale, a personalità viventi i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali a livello pubblico. Le proposte devono essere approvate con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti con l'esatta denominazione della laurea, con l'indicazione della classe di afferenza e con il curriculum vitae dell'interessato. Le proposte approvate sono trasmesse dal Rettore al Ministero dell'Università e della Ricerca ai fini del conferimento del titolo.

4. In tutte le questioni riguardanti le funzioni e le attività del personale docente e in particolare quelle relative al comma 2 lett. d) e h) del presente articolo, il Consiglio di Dipartimento delibera nella composizione limitata ai soli docenti appartenenti alle fasce corrispondenti e a quelle superiori, ad eccezione delle chiamate dei ricercatori, per le quali il Consiglio di Dipartimento delibera nella composizione limitata ai soli docenti appartenenti alle fasce superiori.

5. Il Consiglio può delegare alla Giunta l'esercizio di proprie funzioni, ad esclusione di quanto previsto al comma 2 da lett. a) a lett. o) del presente articolo.

ART. 14 – Funzionamento del Consiglio di Dipartimento

1. Il Direttore del Dipartimento convoca il Consiglio di Dipartimento tramite messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno cinque giorni, ridotto a quarantotto ore in caso di sopravvenuta urgenza.



2. La convocazione deve indicare esplicitamente i diversi argomenti all'ordine del giorno, che è formulato dal Direttore del Dipartimento.
3. La seduta del Consiglio di Dipartimento è valida quando, dedotte le persone assenti giustificate, sia presente la metà più uno dei componenti. Ai fini del quorum per la validità della seduta, si tiene conto del docente in aspettativa o in congedo per motivi di studio soltanto qualora intervenga alla seduta.
4. Se disposto dal Direttore nella convocazione, la partecipazione può avvenire anche tramite audio e/o videoconferenza, a condizione che almeno il Direttore del Dipartimento ed il Coordinatore Amministrativo di Dipartimento (COA) siano presenti nella sede. Delle modalità di partecipazione è dato puntualmente atto nel verbale.
5. Il Direttore del Dipartimento può convocare il Consiglio di Dipartimento in seduta telematica mediante posta elettronica, nei casi e secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo, nel corso della quale ciascun componente trasmette per posta elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione.
6. Almeno tre riunioni all'anno devono essere svolte in modalità in presenza o audio e/o videoconferenza.
7. In caso di assenza o di impedimento il Direttore del Dipartimento è sostituito dal Direttore Vicario; qualora entrambi siano impediti, dal Decano del Dipartimento.
8. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Coordinatore Amministrativo del Dipartimento (COA) o, in sua assenza, da un diverso componente indicato allo scopo dal Consiglio.
9. Il componente che si trovi in situazione di conflitto di interessi rispetto a uno degli argomenti all'ordine del giorno, è tenuto a dichiararne l'esistenza e a non partecipare alla discussione e alla votazione.
10. I componenti sono tenuti a garantire la presenza per l'intera durata della seduta. Coloro che non partecipino o abbandonino la seduta prima della conclusione sono tenuti a darne comunicazione al Direttore del Dipartimento e comunque a giustificare l'assenza.
11. La reiterata e certificata assenza ingiustificata del personale docente alle sedute del Consiglio di Dipartimento comporterà l'avvio di un procedimento disciplinare e sarà elemento valutativo anche al fine del riconoscimento degli scatti biennali.
12. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che una diversa maggioranza sia richiesta da specifiche disposizioni di legge, dallo Statuto o da regolamenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.
13. Le delibere sono immediatamente esecutive, salvo che il Consiglio ne differisca l'esecutività.

ART. 15 – Coordinatore Amministrativo di Dipartimento (COA)

1. Il Coordinatore Amministrativo di Dipartimento (COA):
 - verifica la sussistenza del numero legale per la validità della seduta del Consiglio di Dipartimento;
 - cura la redazione del verbale di ogni seduta del Consiglio di Dipartimento e della Giunta e lo sottoscrive insieme al Direttore del Dipartimento dopo l'approvazione;
 - coadiuva il Direttore del Dipartimento nel dare attuazione alla programmazione assunzionale dei docenti e dei ricercatori;
 - cura l'attività amministrativa e contabile del Dipartimento, in attuazione delle delibere del Consiglio del Dipartimento, sentita la Giunta, nel rispetto delle norme vigenti;
 - coadiuva e assiste gli Organi del Dipartimento nello svolgimento delle rispettive competenze;
 - esercita tutte le altre attribuzioni che sono ad esso devolute dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

ART. 16 – Composizione della Giunta

1. La Giunta di Dipartimento è composta dal Direttore del Dipartimento, che la convoca e la presiede, dal Direttore Vicario e da: un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia, un ricercatore, anche a tempo determinato, il Coordinatore Amministrativo di Dipartimento (COA) e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo presente nel Consiglio di Dipartimento.
2. I componenti elettivi della Giunta sono eletti, a scrutinio segreto, all'interno delle rispettive categorie e restano in carica tre anni accademici. Nel caso di elezione conseguente a dimissioni o anticipata cessazione, il componente eletto entra a far parte della Giunta immediatamente e la data di scadenza del suo mandato coincide con quella del mandato triennale degli altri componenti eletti.
3. Il Consiglio di Dipartimento, nell'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 13, comma 2, lett. o), può prevedere la presenza di ulteriori componenti nella Giunta, ferma restando la composizione minima



sopraindicata.

ART. 17 – Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta coadiuva il Direttore del Dipartimento nelle funzioni di cui al precedente art. 8 commi 3 e 4.
2. La Giunta inoltre delibera sulle materie ad essa eventualmente delegate dal Consiglio di Dipartimento ai sensi dell'art. 13 comma 6.

ART. 18 – Funzionamento della Giunta

1. Il Direttore del Dipartimento convoca la Giunta tramite messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno cinque giorni, ridotto a quarantotto ore in caso di sopravvenuta urgenza.
2. La convocazione deve indicare esplicitamente i diversi argomenti all'ordine del giorno, che è formulato dal Direttore del Dipartimento.
3. Se disposto dal Direttore nella convocazione, la partecipazione può avvenire anche tramite audio e/o videoconferenza.
4. Il Direttore del Dipartimento può convocare la Giunta in seduta telematica mediante posta elettronica, nei casi e secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo.
5. Le sedute della Giunta sono valide quando, dedotte le persone assenti giustificate, vi partecipi la maggioranza dei componenti.
6. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.
7. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Coordinatore Amministrativo di Dipartimento (COA).
8. Il componente che si trovi in situazione di conflitto di interessi rispetto a uno degli argomenti all'ordine del giorno, è tenuto a dichiararne l'esistenza e a non partecipare alla discussione e alla votazione.
9. I componenti sono tenuti a garantire la presenza per l'intera durata della seduta. Coloro che non partecipino o abbandonino la seduta prima della conclusione sono tenuti a darne comunicazione al Direttore del Dipartimento e comunque a giustificare l'assenza.
10. Alla Giunta si applicano, in ogni caso, ove compatibili, le norme di funzionamento comuni agli organismi di Ateneo stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo.

ART. 19 – Collegio Didattico

1. È l'organo istituito dal Dipartimento, qualora il Dipartimento stesso non afferisca alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, che coordina e gestisce le attività didattiche di un singolo corso di studio o di più corsi di studio, anche di classi diverse, purché affini dal punto di vista scientifico-culturale.
2. Il Dipartimento può istituire un Collegio autonomo quando la percentuale dei docenti ad esso afferenti supera di almeno un terzo i docenti del Collegio già esistente.
3. Salvo che per i Dipartimenti che afferiscono alla Facoltà di medicina e Chirurgia, il Collegio Didattico afferisce ad un Dipartimento, denominato Dipartimento di riferimento. Gli ulteriori Dipartimenti che concorrono in misura rilevante e significativa a coprire con propri settori scientifico-disciplinari gli insegnamenti di un corso di studio che è ricompreso in quelli del Collegio Didattico sono denominati Dipartimenti associati. La rilevanza è determinata dall'apporto da parte di un Dipartimento di almeno 24 crediti formativi universitari per i corsi di laurea e per i corsi a ciclo unico e 18 crediti per i corsi di laurea magistrale calcolati sul piano di studio dello studente; la significatività è data dalla valutazione in crediti delle attività di base e caratterizzanti e affini del corso di studio.
4. Il Collegio Didattico è composto dai docenti del/i corso/i di studio di ruolo dell'Ateneo, dai ricercatori a tempo determinato del/i corso/i di studio da tre rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea nei collegi fino a mille iscritti, da cinque rappresentanti oltre i mille iscritti e fino ai duemila e da sette rappresentanti oltre i duemila iscritti.
5. Il personale docente diverso da quello indicato al precedente comma 4, partecipa alle sedute del Collegio Didattico ma non sono computati ai fini della determinazione del numero legale della seduta.
6. Il Collegio Didattico è convocato e presieduto da un Presidente eletto, nel proprio seno, dai componenti il Collegio stesso.
7. L'elezione del Presidente e della rappresentanza degli studenti è disciplinata rispettivamente dal Titolo VI Capo III e dal Titolo VII del Regolamento Generale di Ateneo.
8. Ai Collegi Didattici si applicano, ove compatibili, le norme di funzionamento comuni agli organismi di Ateneo stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo.
9. Il Collegio Didattico esercita le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto e dal Regolamento Didattico di



Ateneo.

CAPO III – COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI – STUDENTI

ART. 20 – Commissione Paritetica

1. Presso ciascun Dipartimento, qualora non sia afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti di cui all'art. 2, comma 2, della L. n. 240/2010. Ogni Commissione ha una numerosità minima di quattro componenti, due docenti e due studenti, e comunque adeguata allo svolgimento delle proprie funzioni.
2. Il Dipartimento assicura la funzionalità della Commissione Paritetica e ne garantisce la terzietà.
3. La Commissione Paritetica esercita le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo.
4. In assenza di specifica disciplina i componenti della Commissione vengono nominati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore.
5. I rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento propongono al Direttore i nominativi per la parte studentesca che dovrà essere quanto più possibile rappresentativa di tutti i Corsi di Studio afferenti al Dipartimento.
6. Alle Commissioni si applicano, ove compatibili, le norme di funzionamento comuni agli organismi di Ateneo stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo.
7. La partecipazione alla Commissione Paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

TITOLO III – NORME FINALI

ART. 21 – Emanazione, pubblicazione ed entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto del Rettore. Entra in vigore, se non diversamente previsto dal decreto stesso, il giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.

ART. 22 – Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento devono essere apportate con le medesime modalità di cui al precedente art. 21.

ART. 23 – Disposizione generale

1. Tutti i riferimenti declinati al genere maschile devono intendersi riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.